

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
RICORSO EX ART. 7 I comma L. 3/2012  
(n. 5620/17 R.G.)

STUDIO LEGALE  
Avv. Giuseppe RAIMONDI  
Via S. D'Agostino n. 19  
00034 Colonna (Roma)  
Tel 06-9781502 Fax 06-97304240

ORIGINALE

PER

Il Signor [redacted] nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] ivi residente in [redacted] rappresentato e difeso giusta procura stesa in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe RAIMONDI C.F. RMNGPP53S02C858M con domicilio eletto presso lo stesso in Roma Via Premuda n. 18 (Studio Legale Avv. Emilio RICCI) dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni al numero di utenza telefax 06 97304240 o all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC [giuseppe.raimondi@oav.legalmail.it](mailto:giuseppe.raimondi@oav.legalmail.it)

PREMESSO

che il Signor [redacted] trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 e non ricorrendo cause ostative ha depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della crisi; che con provvedimento reso in data 03.04.2017 depositato il successivo 04.04.2017 il Tribunale di Roma nominava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 co. 9 L. 3/2012, per valutare l'ammissibilità di esso istante al beneficio della procedura di sovraindebitamento l'Avv. Umberto ROSSI del Foro di Roma con Studio in Roma Via Pomponio Leto n. 2. Tutto ciò premesso e ritenuto il [redacted] come in epigrafe rappresentato e difeso

ILLUSTRA E PROPONE

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il ricorrente fa presente come nel suo caso sussistano i presupposti di cui all'art. 7 L. 3/2012 e successive modifiche atteso che

- a) Si trova in uno stato di sovra indebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova " in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente

liquidabile per farvi fronte ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

- b) Non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267 in quanto persona fisica che non ha mai svolto direttamente attività di impresa;
- c) Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla l. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) Non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore

## 2) CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esponente è stato per un lungo lasso di tempo occupato con rapporti di subordinazione prima presso lo Studio [redacted] Studio fiscale/commerciale ed a far tempo dal 1965 presso Società svolgente attività di Agenzia nel settore cinematografico denominata [redacted] con sede in Roma, Via [redacted] successivamente denominata [redacted]

[redacted] S.r.l. con sede in Roma, Via Pisanelli n. [redacted]

Tale rapporto di lavoro si è svolto con continuità sino all'anno 2006 allorquando l'esponente raggiungeva il limite pensionistico e, quindi, veniva posto in quiescenza.

Ad ogni buon conto stante la esperienza maturata nel comparto lavorativo l'esponente ha continuato a svolgere collaborazioni e ricevere incarichi che di seguito si specificano in ragione della tipologia, durata, e remunerazione:

- Amministratore unico della [redacted] con sede a Roma, [redacted] Ad [redacted] (remunerazione annua euro 12.000,00 lordi) a far tempo dal 2007 al 2015;
- Collaborazione saltuarie nel settore sino all'anno 2015 con ricavi di circa euro 2.400,00 annui.

In buona sostanza il sottoscritto sino all'anno 2015 ha sempre goduto di un reddito adeguato di circa euro 3.200,00/3.400,00 mensili netti. Successivamente l'esponente ha visto drasticamente ridursi i propri redditi per effetto del termine delle collaborazioni esterne che in precedenza svolgeva e rivestiva così da poter fidare per ogni necessità di vita dai proventi derivanti dal trattamento pensionistico maturato nei confronti dell'INPS.

A ciò si deve aggiungere come il sottoscritto abbia avuto nel corso degli anni un primo matrimonio con la Signora [REDACTED] dalla quale risulta divorziato da lungo lasso di tempo ed un secondo rapporto matrimoniale con la Signora [REDACTED] dalla quale è separato (consensualmente) dal settembre 2013.

Non può non evidenziarsi come in ambedue le unioni coniugali succedutesi nel tempo l'esponente ha sempre contribuito ed ancor oggi contribuisce al mantenimento prima della Signora [REDACTED] e ciò sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora [REDACTED] in ragione di quanto stabilito nelle condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma il 3.10.2013.

Va poi aggiunto come dal primo matrimonio nasceva in data [REDACTED] il figlio [REDACTED] ormai maggiore di età ed economicamente autonomo, ma verso il quale negli anni passati il sottoscritto ha contribuito economicamente per consentirgli prima gli studi ed il mantenimento in costanza di separazione dalla prima moglie e, poi, intervenendo con aiuti economici in favore dello stesso in una attività commerciale dal medesimo intrapresa e poi cessata.

Da quanto si qui brevemente narrato è agevole dedurre come le concause dell'indebitamento dell'esponente possano essere individuate nei seguenti fattori:

- Una riduzione dei flussi finanziari derivanti da quelle collaborazioni ed incarichi venuti meno;
- Il costante apporto economico imposto in via giudiziale per effetto del dissolvimento delle due unioni coniugali succedutesi nel tempo, in favore prima della Signora [REDACTED] e poi della Signora [REDACTED];
- Gli obblighi derivanti dal primo matrimonio nei confronti del figlio Dario;
- L'apporto economico fornito allo stesso per l'esercizio di quella attività commerciale poi cessata.

E' proprio da tale stato di cose che si inquadra il ricorso da parte dell'esponente al credito attraverso finanziamenti ottenuti da Istituto di Credito e Società Finanziaria, finanziamenti che sino all'anno 2012 sono stati, pur se con difficoltà obiettiva rimborsati ma, successivamente non più ripianati.

### 3) SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono allo stato le seguenti posizioni debitorie che si seguito si elencano:



## B) SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

Le spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore individuate ai soli fini di una vita al minimo del dignitoso sono pari ad € 662,00 mensili e comprendono

- Per vitto e alloggio € 400,00
- Per abbigliamento € 50,00 (media mese/anno)
- Mediche € 30,00
- Cellulare € 12,00
- Bollo vettura € 20,00 (media mese/anno)
- Assicurazione € 110,00 (media mese/anno)
- Manutenzione vettura € 40,00 (media mese/anno)

La prima voce "vitto e alloggio" si riferisce al "contributo" che di media mensilmente l'esponente versa alla Signora [REDACTED] sua nipote presso la quale, dopo l'intervenuta separazione con la Signora [REDACTED], coabita nell'appartamento della stessa sito in Roma [REDACTED].

Le altre voci come indicate si riferiscono a quei costi minimi afferenti non certo a forme voluttuarie ma di mera necessità pratica.

L'esponente non sostiene spese né per l'attività estranee alle necessità primarie né per forme di svago o vacanze.

## C) REDDITI DICHIARATI DALL'ESPONENTE

Come già innanzi specificato (Punto 3) le uniche fonti di reddito attuale è il trattamento pensionistico allo stesso erogato dall'INPS in ragione di euro 3872,03 lordi mensili e altra pensione integrativa INPS di euro 274,79 lorda mensile.

Tali emolumenti pensionistici al netto delle ritenute fiscali, detratte quote di ritenute per cessioni volontarie nonché quota per trattenuta da esecuzione presso terzi (creditore procedente BANCA IFIS SPA) si traducono all'attuale in un netto pari a:

- Pensione INPS € 1.851,00

Così potendo fidare mensilmente l'esponente solamente sull'importo mensile pari ad euro 1.851,00 oltre la tredicesima mensilità, relativo alla sola pensione INPS risultando la "quota integrativa" totalmente azzerate da trattenute.

#### D) ELENCO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE

I beni di proprietà del ricorrente come risulta dalla documentazione allegata e consegnata al Professionista incaricato come O.C.C. risultano essere i seguenti:

- Autovettura Peugeot 207 diesel dal valore commerciale di euro 4.000,00 circa valutata per eccesso per la quale risulta in essere un residuo di finanziamento (Banca PSA Italia Spa) di € 1.605,00 in fase di rimborso in ragione in € 320,00 mensili.

#### 5) ESECUZIONI IN CORSO

Il debitore dichiara di aver in corso una sola procedura esecutiva promossa da BANCA IFIS SpA per il recupero del credito dalla stessa vantato in ragione di € 18.127,30 così come riportato nella tabella riepilogativa al punto 4) che precede.

L'esecuzione nella forma di cui all'art. 543 e segg. c.p.c. ha sottoposto a pegno la quota di assegno pensionistico INPS.

Il debitore dichiara poi di non aver altre procedure esecutive a suo carico né di aver rilasciato o aver in essere a qualsiasi titolo fidejussioni, garanzie, cauzioni anche per obbligazioni di terzi né di aver rilasciato titoli con scadenze future.

#### 6) PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati sulla base della suddivisione dei creditori stessi in classi omogenee e per tipologia dei rispettivi crediti mediante il soddisfacimento degli stessi con percentuali differenti rispetto la natura del credito in ragione della graduazione secondo il più ampio principio della par condicio creditorum.

In particolare il debitore propone il pagamento del 100% del credito alimentare il pagamento del 30% del credito fiscale il pagamento del 30% del credito chirografario come da tabella che segue:

CREDITORE	NATURA IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	PERCENTUALE DI SODDISFO
STRACUZZI Paola	1.400,00 mese (credito alimentare)	1.400,00 (€ 1.400,00 mese)	100% rata mensile
BANCA IFIS SPA	18.127,30 (chirografario)	5.450,00 (€ 91,00 mese)	30% 60 rate
FINDOMESTIC SPA	15.000,00 (chirografario)	4.500,00 (€ 75,00 mese)	30% 60 rate

EQUITALLIA SUD SPA	5.978,54 (privilegio mobil)	1.800,00 (€ 100,00 mese)	30% 18 rate
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------

La situazione debitoria complessiva evidenziata nella tabella che precede è pari ad € 29.105,84 oltre assegno costante di mantenimento pari ad euro 1.400,00 mensile cui vanno, però sommate:

- Le spese della procedura di sovraindebitamento ipotizzabili in € 2.000,00 circa (spese, compensi LVA e CPA)
- I costi per assistenza legale (Avv. Giuseppe RAIMONDI) ipotizzabili in € 1.500,00 circa (spese anticipate compensi IVA e CPA)

Per cui il debito complessivo ammonta ad € 14.900,00 di cui:

- € 2.000,00 per costi di procedura in prededuzione;
- € 1.500,00 per costi di assistenza in prededuzione;
- € 1.400,00 per soddisfacimento credito alimentare;
- € 9.900,00 per soddisfacimento crediti chirografari;
- € 1.500,00 per soddisfacimento crediti fiscali

Così come da tabella riassuntiva:

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFO
Avv. Umberto ROSSI	2.000,00	2.000,00	100%
Avv. Giuseppe RAIMONDI	1.500,00	1.500,00	100%
STRACUZZI Paola	1.400,00 (mese)	1.400,00 mese	100%
BANCA IFIS SPA	18.127,30	5.450,00	30%
FINDOMESTIC SPA	15.000,00	4.500,00	30%
EQUITALLIA SUD SPA	5.978,54	1.800,00	30%

La somma che si propone di pagare è pari ad € 16.300,00 così composta:

- € 3.500,00 per spese in prededuzione al 100%
- € 1.400,00 (mese) per credito alimentare (mese) al 100%

- € 9.950,00 per crediti chirografari al 30%

- € 1.800,00 per crediti fiscali al 30%

**7) REALIZZAZIONE E/O DISPONIBILITA' DI ATTIVO DA PARTE DEL PROPONENTE AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI**

Da quanto sin qui evidenziato è giocoforza ritenere come l'unica ipotesi percorribile per il soddisfacimento dei creditori in ragione di quanto sopra specificato sia offerta dall'unico provento derivante al debitore dall'erogazione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico e dalla pensione complementare di erogazione analoga.

Poiché gli emolumenti pensionistici depurati delle attuali trattenute di natura giudiziale (escluse le trattenute INPS per cessione) risultano pari ad euro 2.262,36 mensili la proposta potrà così essere prevista.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

La proposta prevede il pagamento delle percentuali come in precedenza indicate secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali dell'esponente, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso per lo stesso nonché delle obbligazioni di contenuto alimentare del pregresso nucleo familiare.

Atteso che le entrate risultano pari ad euro 2.262,36 mensili, (oltre tredicesima mensilità), atteso che necessitano al ricorrente per il proprio mantenimento ai minimi di una vita dignitosa euro 662,00 mensili così come specificato al punto B che precede.

Ritenuto che l'obbligo di mantenimento nei confronti della coniuge separata Signora ~~XXXXXXXXXXXX~~ di natura "alimentare" in ragione di euro 1.400,00 mensili è ragionevole destinare al soddisfacimento dei creditori la somma di euro 200,36 mensili.

**PIANO RATEALE**

Il debito da rateizzare è dunque pari ad euro 9.750,00 oltre assegno alimentare mensile.

Il piano proposto prevede il pagamento di singole rate costanti mensili da corrispondere a ciascun creditore con scadenze a fine di ogni mese (giorno lavorativo) o al successivo primo giorno lavorativo secondo il piano di ammortamento che segue tenuto conto della graduazione:



CREDITORE	N.RATE	IMPORTO RATA	TOTALE
Avv. ROSSI	1	2.000,00	2.000,00
Avv. RAIMONDI	1	1.500,00	1.500,00
SIRACUZZI	COSTANTE	1.400,00	COSTANTE
BANCA IFIS	60	91,00	5.450,00
FINDOMESTIC	60	75,00	4.500,00
EQUITALIA	18	100,00	1.800,00

### S) CONCLUSIONI

Il debitore consapevole della situazione debitoria in cui versa ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) e contemporaneamente nel rispetto dello spirito della legge, procedersi alla eliminazione di ogni suo debito così da poter riprendere una vita più dignitosa rispetto al momento attuale.

Il Piano proposto appare non solo come la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori al fine del soddisfacimento dei loro crediti anche nel rispetto della par condicio creditorum ma come l'unica forma attuabile per la definitiva estinzione di ogni suo debito.

Tutto ciò premesso è ritenuto il Signor [REDACTED] come in epigrafe rappresentato e difeso

### RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma affinché voglia disporre in conformità a quanto richiesto in applicazione dell'art. 7 I comma l. 3/2012.


Si deposita

- 1) Relazione del professionista delegato;
- 2) Copia atto [REDACTED];
- 3) Copia atto [REDACTED] 12.07.2005;
- 4) Copia ispezione ipotecaria;
- 5) Copia omologazione separazione;
- 6) Copia contratto di locazione;
- 7) Copia documentazione INPS;
- 8) Copia documentazione FINDOMESTIC;

- 9) Copia atto di precetto BANCA IFIS SpA;
- 10) Copia atto di pignoramento;
- 11) Copia rateizzazione EQUITALIA.

Roma li 23.04.2018


Avv. Giuseppe RAIMONDI



## DELEGA

Il Signor Il Signor [REDACTED] Aldo nato a Roma il [REDACTED]  
[REDACTED] informato ai sensi  
dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al  
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e  
20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delegano l'Avv. Giuseppe  
RAIMONDI C.F. RMNGPP53S02C858M a rappresentarlo e difenderlo nella  
presente procedura, in ogni fase e grado, conferendo allo stesso ogni facoltà di  
legge ed espressamente quella di chiamare in causa terzi, proporre domande di  
garanzia e riconvenzionali, proporre appello, transigere e promuovere procedure  
esecutive.

Elegge domicilio presso di lui in 00195 Roma, Via Premuda n. 18 (Studio  
Legale Avv. Emilio RICCI)



[REDACTED]  
V.to per autentica  
Avv. Giuseppe RAIMONDI

*Giuseppe Raimondi*

Depositato in Cancelleria  
07 MAG 2018  
Roma, li \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sezione fallimentare

Ufficio contenzioso

**RG. 7771/2018 V.G.**

Copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta

dell'avvocato **UMBERTO ROSSI**

Percepiti diritti per l'importo di euro 15,50 per ciascuna copia **non urgente**

Roma, il **22 OTT 2019**

Il Funzionario

**il Funzionario Giudiziario**

**Dott.ssa PATRIZIA FORTI**



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

Nella procedura n. 7771/2018 R.G. - G.D. Dr.ssa Barbara PERNA

PER

Il Signor [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe RAIMONDI

(ricorrente)

CONTRO

Massa dei Creditori

INTEGRAZIONE

A PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La difesa del Signor [REDACTED]

VISTO

Il provvedimento reso dal Signor Giudice Designato in data 30.05.2019

RILEVATO

- che con il richiamato provvedimento venivano evidenziate carenze ed incongruità tali da precluderne, allo stato, la possibilità di omologazione del piano così come originariamente proposto;
- che con il medesimo provvedimento il Signor Giudice Designato assegnava al ricorrente termine ex art. 9 comma 3 ter L. n. 3/2012 al fine di emendare i profili di illegittimità ed infallibilità giuridica in parte motiva evidenziati.

Tutto ciò premesso e ritenuto il Signor [REDACTED] come in epigrafe rappresentato e difeso con il presente atto;

PROPONE

INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DEL PIANO COME SEGUE

- A) Pagamento del 100% del credito alimentare (privilegio ex art. 2751 c.c.);
- B) Pagamento del 100% del credito fiscale (privilegio ex art. 2752 c.c.)

C) Pagamento del 100% delle spese di procedura (privilegio ex art. 2751 bis n. 2);

D) Pagamento del 30% dei crediti chirografari;

Secondo il seguente

**PIANO RATEALE**

CREDITORE	N. RATE	IMPORTO RATA	TOTALE
AVV. ROSSI	20	100,00	2.000,00 (100%)
AVV. RAIMONDI	15	100,00	1.500,00 (100%)
STRACUZZI	Costante	1.400,00	COSTANTE (100%)
EQUITALLIA SUD SPA	60	100,00	6.000,00 (100%)
BANCA IFIS SPA	60	91,00	5.450,00 (30%)
FINDOMESTIC	60	75,00	4.500,00 (30%)

La modificazione del piano come sopra riassunta appare assolvere a quanto disposto dal Signor Giudice Designato con il richiamato provvedimento del 31605/2019 in tema di concorso dei creditori e cause di prelazione.

Avv. Giuseppe RAIMONDI





**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sezione fallimentare

Ufficio contenzioso

**RG. 7771/2018 V.G.**

Copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta

dell'avvocato UMBERTO ROSSI

Percepiti diritti per l'importo di euro 11,63 per ciascuna copia non urgente

Roma, li **22 OTT 2019**

Il Funzionario  
il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa **PATRIZIA FORTI**

